

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1527 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 2021****che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di assicurare che, se un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di tale direttiva determina che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, la clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE («la clausola contrattuale»), tale ente o entità notifichi all'autorità di risoluzione la propria determinazione.
- (2) Le condizioni in cui sarebbe giuridicamente o altrimenti impraticabile per un ente o un'entità includere la clausola contrattuale in determinate categorie di passività dovrebbero essere definite in modo da consentire un adeguato livello di convergenza, consentendo nel contempo alle autorità di risoluzione di tenere conto delle differenze nei mercati pertinenti.
- (3) Gli enti o le entità non dovrebbero essere tenuti a includere, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, la clausola contrattuale qualora tale inclusione sia illegale nel paese terzo in questione. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se la legislazione o istruzioni impartite dalle autorità del paese terzo non consentono clausole di questo tipo. Dovrebbe inoltre essere considerato impraticabile per un ente o un'entità includere la clausola contrattuale in un accordo o in uno strumento qualora tale ente o entità si trovi nell'impossibilità di modificare tali disposizioni contrattuali. Ciò avviene spesso quando gli accordi o gli strumenti sono conclusi conformemente a termini o protocolli internazionali standardizzati che stabiliscono clausole e condizioni uniformi per determinati tipi di accordi o strumenti. I prodotti nell'ambito del finanziamento al commercio, quali garanzie, controgaranzie, lettere di credito o altri strumenti utilizzati nel contesto del sostegno o del finanziamento delle operazioni commerciali, sono generalmente emessi nel rispetto di termini standard riconosciuti a livello internazionale o di norme stabilite da un'organizzazione settoriale riconosciuta a livello internazionale, o sviluppati sulla base di prassi bilaterali standard. L'impraticabilità potrebbe sorgere anche nel caso in cui l'ente o l'entità concluda contratti di fornitura di servizi finanziari con organismi non dell'Unione, compresi fornitori di servizi finanziari, sedi di negoziazione, infrastrutture dei mercati finanziari o depositari, che si avvalgono di termini standard che non possono essere negoziati dall'ente o dall'entità.
- (4) In ogni caso l'indisponibilità della controparte a includere le clausole contrattuali o l'aumento del prezzo dello strumento o dell'accordo non dovrebbe considerarsi di per sé condizione che rende impraticabile l'inclusione della clausola contrattuale.

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

